

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

Settore Amministrativo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 16/12/2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1335/17 RG n. 2634/ 2014 esecutiva in data 17.01.2018

L'anno Duemilaventuno, addì sedici, del mese di dicembre , alle ore 19,00 , nel Comune di Castronovo di Sicilia e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica nelle persone dei Sigg.:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	
1	BONGIOVANNI Antonino	x		Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipa alla seduta: il Sindaco , il Vicesindaco e l'Ass. Tirrito..
2	GUARINO Valentina	x		
3	TIRRITO Mariaclara	x		
4	DOLCE Lucia Alessia	x		
5	TIRRITO Tiziana	x		
6	MICELI SOLETTA Calogera	x		
7	DI MARTINO Vincenzo	x		
8	GENTILE Roberto Maria		x	
9	DI SANTI Maria		x	
10	BUTERA Gianluca	x		
11	TIRRITO Carlo	x		
12	COLLURA Anna Maria		x	
TOTALE		9	3	

Assume la Presidenza dell'adunanza, la Sig.ra Tirrito Tiziana , che assistita dal Segretario Generale del Comune SCHEMBRI Dott. Gerlando, alle ore 19,00, ora fissata nell'avviso di convocazione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune SCHEMBRI Dott. Gerlando, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Si da atto che fa il suo ingresso in aula il Consigliere Gentile.

Il Presidente da lettura della proposta ed invita gli aventi diritto ad intervenire.

Chiede di intervenire il consigliere Gentile, il quale da lettura di una propria dichiarazione che, per grandi linee, può così riassumersi: "Premesso che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il Consiglio, chiamato ad iscrivere nei propri atti contabili l'ammontare dell'obbligazione da soddisfare, è un atto dovuto, nulla avrei da obiettare nel merito della proposta qui in esame, qualora al primo punto del dispositivo della stessa non si leggesse che - la premessa del presente fa parte integrante e sostanziale del presente atto - . Ma è proprio la premessa suscitare le più ampie perplessità nella misura in cui tenta ricostruire l'esatta successione dei fatti e conclude nell'affermare che nulla era possibile, fattivamente, porre in essere per limitare i danni di un'azione esecutiva neppure la nomina di un legale per la difesa degli interessi dell'Ente, in quanto ciò avrebbe inutilmente aumentato i costi della controversia. Questa è un circostanza che non posso condividere e per tali motivi chiedo che la presente mia dichiarazione sia acquisita agli atti affinché il Sindaco ed il Segretario Generale possano collaborare con i competenti organi di controllo così come da me richiesto in data 05 maggio 2021, per un puntuale accertamento dell'ipotesi di danno erariale se ed in quanto sussistente".

La dichiarazione del Consigliere viene assunta agli atti per far parte integrante del verbale di seduta.

Il Segretario Generale replica al Consigliere Gentile affermando che né il Segretario né il Sindaco hanno competenza alcuna nell'accertamento del danno erariale che rimane strettissima prerogativa della Procura della Corte dei Conti.

Chiede di intervenire il Consigliere Bongiovanni che sostiene l'assoluta irresponsabilità tecnico - politica di una Amministrazione insediatasi nel giugno 2018 che si ritrova ora a dovere prendere atto di un debito divenuto liquido ed esigibile per effetto di una sentenza, al 2017. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Il Consigliere Tirrito Carlo replica al Bongiovanni sostenendo che seppur il debito sia stato contratto da altri, sarà sempre e comunque questo Consiglio chiamato a doverne prendere atto. Preannuncia pertanto voto contrario.

Alle dichiarazioni di Tirrito Carlo si associa Butera, che si reputa, però, orgoglioso di aver partecipato, nelle passate consiliature, ad accumulare l'avanzo di amministrazione che consente oggi di poter far fronte al pagamento del debito senza particolari problemi di disponibilità.

Non avendo nessuno degli aventi diritto chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione l'atto con il seguente esito: presenti e votanti : 10; favorevoli : 7 ; contrari : 3 (Butera, Tirrito C . e Gentile)

Il Consiglio approva.

Il Presidente propone che sia data immediata esecutività all'atto e pone in votazione la richiesta con il seguente esito: presenti e votanti : 10; favorevoli : 7 ; contrari : 3 (Butera, Tirrito C . e Gentile)

Il Consiglio approva.

IL PRESIDENTE

f.to *Tirrito Tiziana*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to *Butera Gianluca*

IL SEGRETARIO GENERALE


f.to *Dott. Gerlando SCHEMBRI*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2021,
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 16-12-2021
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Li. 16-12-2021



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to G. Schembri
Dott. Gerlando SCHEMBRI

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1335/17 RG n. 2634/ 2014 esecutiva in data 17.01.2018.



IL PROPONENTE

S. M. L. A. G. O.

L'ISTRUTTORE

Premesso che:

l'art. 194 del TUEL prevede che:

- Con deliberazione *consiliare di cui* all'art. 193, comma 2, o con diversa *periodicità stabilita* dai regolamenti di *contabilità*, gli enti locali riconoscano la *legittimità* dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di *disavanzi di consorzi*, di aziende speciali e di *istituzioni*, nei limiti degli *obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi*, purché sia stato rispettato l'*obbligo di pareggio* del bilancio di cui all'*articolo 114* ed il *disavanzo derivi da fatti di gestione*;
 - c) *ricapitalizzazione*, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali *costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali*;
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza* per opere di *pubblica utilità*;
 - e) *acquisizione di beni e servizi*, in violazione degli *obblighi di cui ai commi 12 e 3 dell'articolo 797*, nei limiti accertati e dimostrati di *utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*;

Atteso che il Ministero dell'interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuris-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato *previa idonea istruttoria* che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/ 2007 QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la *fattispecie* di debito derivante da sentenze

esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna, il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità dei pagamenti rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), al sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nei rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio

[...]

Ritenuto, pertanto, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

in esecuzione della sentenza n. 1335/2017, resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 20.12.2017 n. 2634/2014 R.G., munita di formula esecutiva in data 17.01.2018, notificata al Comune il 29.01.2018, i creditori pignorati, Sig.ra Giannone Antonina +5 procedevano con atto di precetto e conseguente Ordinanza di assegnazione notificata anche alla Tesoreria Comunale Unicredit, terzo pignorato, all'acquisizione dell'importo complessivo di € 151.085,23; con la sentenza di cui sopra il Tribunale ha ritenuto che i danni cagionati all'immobile di proprietà Giannone - Soletta sono riconducibili a responsabilità del Comune di Castronovo di Sicilia condannato, pertanto, a corrispondere agli stessi la somma di € 53.386,26, oltre interessi, rivalutazione e spese varie.

La vicenda risale a circa 15 anni fa e riguarda danni causati al locale adibito ad autorimessa di proprietà della controparte, dato in locazione al Comune per ricovero automezzi, ove

incidentalmente si sviluppò un incendio causato da un automezzo ivi custodito. Vani si sono dimostrati, nel tempo, le numerose interlocuzioni con la proprietà, al fine di addivenire ad un bonario componimento della controversia, seppur l'Ente abbia riconosciuto la responsabilità oggettiva del danno causato e sia mostrato disponibile a riconoscere alla controparte un equo indennizzo; altrettanto vani sono apparsi, oltremodo, nonostante la disponibilità delle parti e varie proposte, mai comunque formalizzate, i tentativi di un accordo transattivo che ponesse fine alla vicenda; il medesimo atteggiamento di disponibilità alla transazione è stato mantenuto dalle parti anche a seguito dell'azione legale intrapresa per il risarcimento, ingenerando, con riguardo all'Ente, una legittima aspettativa sulla possibilità di composizione bonaria della questione, seppur, come in precedenza accennato, nulla è stato mai tradotto in forma scritta;

Dato Atto che l'Amministrazione, a suo tempo, non ha ritenuto di nominare un proprio legale anche per non aggravare ulteriormente i costi, atteso che era di tutta evidenza la propria, oggettiva, responsabilità sancita, nel quantum, dallo CTU terzo, appositamente nominato dal Tribunale nella consapevolezza che l'eventuale opposizione non avrebbe modificato l'ammontare del risarcimento;

Considerato che, in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l'importo totale necessario è stato accantonato e previsto dell'apposito "Fondo rischio contenziosi" quale parte integrante della parte "accantonata" dell'Avanzo di Amministrazione;

L'enunciata regola è sostanzialmente coerente con le nuove norme del bilancio armonizzato e segnatamente con il principio della competenza finanziaria - potenziata in ossequio al quale le obbligazioni passive sono registrate in contabilità, a fini di reperimento della relativa copertura, a carico dell'esercizio in cui si perfezionano, ma vanno imputate al bilancio dell'esercizio di scadenza; si tratta di regola che garantisce la neutralità finanziaria delle scelte concrete di strategia processuale idonee a paralizzare l'automatica esecutività delle sentenze non definitive, eventualmente adottate dall'Ente interessato ed alle quali è legato il venir meno del detto requisito di qualificazione della passività in termini di debito fuori bilancio riconoscibile ex art. 194, comma I, lett. a), del d.lgs. 267/2000;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni esecutività della stessa, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

lo sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di 'debiti fuori bilancio' previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso. (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Visto il parere obbligatorio del Revisore dei conti previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SIPROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Termini Imerese, n. 1335/2017 del 20/12/2017, n. 2634/2014 R.G., munita di formula esecutiva in data 17/01/2018 e notificata al Comune di Castronovo di Sicilia il 29/01/2018 per l'importo complessivo di € 151.085,23 nell'esplosione della spesa, importo interamente liquidato dal Tesoriere Comunale come specificato nella premessa della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo rubricato "Oneri da contenzioso sentenza n. 1335/2017 del 20/12/2017, n. 2634/2014 R.G. del bilancio in corso di approvazione;
- 4) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue: SUBICANFO 2021/023 ESAC 1219 2021 IN CORSO DI APPROVAZIONE.

INTERVENTO <u>10331/A</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>151.080,23</u>
-------------------------------------	--	---------------------

li 22/11/21



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:

~~SFAVOREVOLE~~

li 13/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:

~~SFAVOREVOLE~~

li 13/12/2021



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA